

Spettabile Ditta

Crema, 16/09/2011

L'IVA aumenta al 21% dal 17/09/2011

Come indicato nel maxi-emendamento al D.L. n. 138/2011, approvato dal Senato lo scorso 7 settembre 2011, la misura dell'aliquota IVA ordinaria passa dall'attuale 20% al 21%.

Ai fini dell'applicazione della nuova aliquota IVA del 21% **occorre fare riferimento al momento di effettuazione** delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che deve essere individuato ai sensi del disposto dall'art. 6, D.P.R. n. 633/1972.

La nuova aliquota dovrà essere applicata alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la quale generalmente coincide con il giorno successivo a quello di pubblicazione delle disposizioni nella Gazzetta Ufficiale e cioè **dal 17/09/2011**

Ai fini dell'individuazione del **momento di effettuazione delle operazioni** occorre fare riferimento a quanto previsto dall'art. 6, D.P.R. n. 633/1972, il quale dispone **momenti differenti a seconda del tipo di operazione** che viene posta in essere.

Cessioni di beni

Le cessioni di beni si considerano effettuate:

- al momento della **stipulazione dell'atto** se hanno ad oggetto beni immobili;
- al momento della **consegna o spedizione** se riguardano beni mobili.

Tuttavia, se anteriormente alla stipulazione dell'atto o alla consegna o spedizione dei beni:

- sia stata emessa la fattura o
- sia stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo,

l'operazione si considera effettuata, **limitatamente all'importo fatturato o pagato**, alla data di **emissione della fattura** o a quella di effettuazione del **pagamento**.

Pertanto, ad esempio, se in data antecedente a quella di entrata in vigore della nuova aliquota IVA del 21% sia stata emessa la fattura relativa ad un'operazione concretamente non ancora effettuata, l'aliquota IVA applicabile è quella del 20%.

Medesima regola trova applicazione anche nel caso in cui, sempre in data antecedente all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138/2011, sia stato pagato un **acconto**.

Se la consegna o spedizione del bene o il pagamento del saldo avvengono, invece, dopo tale data, si dovrà indicare in fattura l'IVA con aliquota del 21%.

Segue...

ARTIGIANATO SERVIZI UnipersonaleS.r.l.

26013 CREMA (CR)

Via G. di Vittorio 36

Tel. 0373-207.1 - Fax 0373-207.272

<http://www.liberartigiani.it>

Codice Fiscale e Partita IVA n. 00318780194

Trib. Crema Reg. Soc. n. 818/67 - C.C.I.A.A. n. 84020

Per quel che riguarda, poi, le cessioni di beni per le quali sia stato emesso il **documento di trasporto e di consegna** di cui al D.P.R. n. 472/1996, ossia quindi quelle con **fatturazione differita**, ciò che rileva è la data della consegna dei beni e, pertanto, anche la fattura emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve riportare l'aliquota IVA vigente in tale momento.

Anche le eventuali **note di credito** emesse dopo l'entrata in vigore della nuova aliquota IVA del 21% devono riportare l'aliquota IVA vigente alla data di **effettuazione dell'operazione principale** a cui esse si riferiscono.

In altri termini, le stesse devono riportare l'IVA con aliquota del 20% se inerenti ad operazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138/2011.

Prestazione di servizi

Secondo quanto disposto dall'art. 6, commi 2 e 3, D.P.R. n. 633/1972, le prestazioni di servizi si considerano effettuate:

- all'atto del pagamento del corrispettivo o
- alla data di emissione della fattura se antecedente.

Si ricorda inoltre che non vengono invece toccate le aliquote agevolate del 4% e del 10%

Si rimane a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Il segretario